

A. G. I. S.

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

PRESIDENZA

ROMA, 18 aprile 1962

VIA DI VILLA PATRIZI 10  
Telefono: 860.251



PROT. N. CN.1/ 766

OGGETTO:

Don Francesco ANGELICCHIO  
Consulente Ecclesiastico  
Ente dello Spettacolo  
ROMA

A conclusione dell'iter legislativo della nuova legge sulla censura cinematografica consenta che a nome di tutto l'esercizio cinematografico italiano esprima le più ampie e motivate riserve sull'inasprimento delle norme per l'ammissione dei minori.

Con vivo rammarico e profondo rincrescimento si è constatato come nessun seguito si sia ritenuto di dare alla nostra richiesta di non modificare il limite dei 16 anni da sempre vigente nel nostro ordinamento come in quello di altri Paesi.

Avevamo motivato la richiesta non già nè solo sotto aspetti economici che di per sè hanno rilevanza notevolissima, quanto sul piano morale con riferimento alla campagna sostenuta anche a livello internazionale per una moralizzazione dello spettacolo cinematografico.

Abbiamo sostenuto che elevando il limite d'età e restringendo l'intervento censorio alla sola ipotesi di violazione del buon costume, si determinava un incentivo indiretto ad una produzione moralmente più deturpata di film destinati al resto del pubblico.

Per tali motivi, taluni avrebbero addirittura gradito che il limite fosse portato ai 21 anni.

Il problema dell'intervento censorio è stato considerato soltanto nei limiti della tutela del pubblico minorile, con una implicita rinuncia a valutarne le eventuali negative conseguenze sul piano generale e nei riflessi dell'intero pubblico cinematografico.

Una conferma della validità delle riserve e delle preoccupazioni espresse dall'esercizio cinematografico sull'inasprimento delle norme per i minori può trovarsi proprio nell'intervento dell'on. Paolich, relatore di minoranza.

In contraddizione con i presentatori di emendamenti per il mantenimento del limite dei 16 anni (socialdemocratici, comunisti e missini) il parlamentare socialista ha infatti sostenuto che l'aumento del limite di età doveva considerarsi "provvedimento anticensorio" in quanto al di là di tale limite le ipotesi di violazione del "buon costume" dovranno necessariamente valutarsi con criteri più larghi ed estensivi differentemente da quanto avrebbe dovuto avvenire trattandosi di film visibili da spettatori di età dai sedici anni in poi.

Duole rilevare come le istanze espresse appunto in considerazione di tale prospettiva, che l'esercizio insiste nel ritenere estremamente dannosa in quanto suscettibile di allontanare dallo spettacolo cinematografico sempre più vasti strati di un pubblico composto in prevalenza da nuclei familiari, siano state disattese da parte del Governo nonché in seno al direttivo ed al Gruppo DC, trovando scarsa eco persino presso talune organizzazioni cattoliche.

Potrà obiettarsi che, ove il fenomeno dovesse in effetti comportare conseguenze negative sul piano economico, ciò basterebbe ad indurre i produttori a seguire un diverso indirizzo.

La replica è agevole. Il danno subito dal produttore - per effetto della limitazione delle visioni dei minori ovvero dell'allontanamento del pubblico maggiorenne in conseguenza di una accentuata tendenza all'immortalità - è pur sempre relativo in quanto:

- i maggiori proventi al produttore-noleggiatore del film derivano dagli incassi delle prime visioni delle maggiori città, ove si ammette che il fenomeno abbia rilievo più limitato;
- il provento del produttore non è solo costituito dalla quota parte dell'incasso - che peraltro nei primi ordini di visione è sovente maggiore rispetto alla parte percentualmente riconosciuta all'esercente - ma dalla vendita all'estero, dai premi e dai contributi governativi.

L'esercizio, al contrario, non può basare la propria economia, già gravemente pregiudicata dall'eccessiva gravosità degli oneri fiscali diretti ed indiretti, unicamente sugli incassi, o più precisamente sulla parte di essi che resta dopo i prelievi fiscali, i crescenti costi per il noleggio e le spese di gestione.

E' da presumersi pertanto che nulla potrà farsi per arginare la dilagante immoralità di certa produzione deteriorata, restando preclusa all'esercizio, dati i sistemi contrattuali vigenti per il noleggio dei film a blocchi, la possibilità di selezionare le programmazioni.

Tanto si è ritenuto doveroso rappresentare per quella valutazione generale del problema che purtroppo le vicende dell'iter legislativo della nuova legge sulla censura non hanno consentito di approfondire in ogni aspetto.

Non si mancherà comunque di documentare in dettaglio i risultati che sotto l'accennato profilo dovessero derivare dall'attuazione della nuova legge, per quei correttivi che si rendesse necessario sollecitare, nell'interesse generale del pubblico e dello spettacolo cinematografico.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE  
(I. Gemini)

